

COMUNE DI MEDIGLIA



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- Norme Tecniche di Attuazione -

Maggio 2024



Il presente documento è stato elaborato e redatto da:

Costa Claudio

Tecnico Competente in Acustica – ENTECA n.1657



SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	5
ART. 1 - PREMessa.....	5
ART. 2 - FINALITÀ.....	5
ART. 3 - VALIDITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....	6
ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	6
ART. 5 - DEFINIZIONI.....	7
ART. 6 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	11
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI.....	15
ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CLASSI ACUSTICHE.....	15
ART. 8 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE SONORA.....	17
ART. 9 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE SONORA.....	17
ART. 10 - VALORI DI ATTENZIONE.....	18
ART. 11 - VALORI DI QUALITÀ.....	19
ART. 12 - IL CRITERIO DIFFERENZIALE.....	19
ART. 13 - IL DECRETO SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI.....	21
ART. 14 - IL DECRETO SULLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.....	23
CAPO III - IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	24
ART. 15 - REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	24
ART. 16 - CONTENUTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	24
ART. 17 - APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	24
CAPO IV - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.....	25
ART. 18 - NORME GENERALI.....	25
ART. 19 - IMPIANTI A CICLO CONTINUO.....	25
ART. 20 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE.....	25
ART. 21 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO.....	26
ART. 22 - TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO.....	27
CAPO V - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	28
ART. 23 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	28
ART. 24 - ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	29
ART. 25 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	32
CAPO VI - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	33
ART. 26 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	33
ART. 27 - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI.....	33
ART. 28 - AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI.....	34
ART. 29 - EDILIZIA PUBBLICA.....	35
ART. 30 - VERIFICA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	37
CAPO VII - LUOGHI PUBBLICI E DI INTRATTENIMENTO DANZANTE.....	38
ART. 31 - REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE.....	38
CAPO VIII - AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	39
ART. 32 - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA.....	39
ART. 33 - ATTIVITÀ SOGGETTE.....	39
ART. 34 - AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO.....	41
ART. 35 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA.....	43



CAPO IX - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA.....	45
ART. 36 - COMPETENZE.....	45
ART. 37 - PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI ESPOSTI.....	45
CAPO X - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	47
ART. 38 - APPLICAZIONE DELLE ORDINANZE.....	47
CAPO XI - SANZIONI.....	48
ART. 39 - OTTEMPERANZA DELLE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	48
ART. 40 - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE, DI EMISSIONE E DEL LIMITE DIFFERENZIALE.....	48
ART. 41 - MANCATA COMUNICAZIONE DEL TERMINE DEI LAVORI DI BONIFICA ACUSTICA.....	48
ART. 42 - SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI.....	48
ART. 43 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI.....	49
ART. 44 - IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI LOCALI PUBBLICI E DI INTRATTENIMENTO DANZANTE.....	49
CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI.....	50
ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE.....	50
ART. 46 - AGGIORNAMENTO DELLE N.T.A.....	50



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PREMESSA

1. Il presente documento deve essere considerato come parte integrante del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Mediglia adottato secondo quanto previsto dall'art.6, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995, n.447 - *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e dell'art.2 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13.
2. Scopo del presente documento è quello di:
 - a) stabilire le modalità di applicazione dei limiti acustici imposti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale adottato dal comune di Mediglia al fine di tutelare la cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico;
 - b) far applicare in maniera ottimale il Piano di Classificazione Acustica al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti;
 - c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dove siano determinati, a seconda delle caratteristiche di ogni ambito individuato, i valori massimi di rumore ammissibile e consentire le azioni di controllo degli organi di competenti;
 - b) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tabella A del D.P.C.M. del 14 novembre 1997;
 - c) costituire riferimento per la redazione dei Piani di Risanamento Acustico di cui all'articolo 7 delle Legge Quadro (Legge 447/95), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni acustiche assegnate;



- d) consentire l'individuazione delle priorità di intervento in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- e) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente Locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente urbano ed extraurbano.

ART. 3 - VALIDITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Le presenti norme tecniche di attuazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Mediglia sono da considerarsi valide dal giorno della Delibera di adozione del piano stesso fino alla data di adozione di un nuovo Piano di Classificazione Acustica e/o sua variante.
2. Sono altresì abolite, a partire dalla data di adozione succitata, tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione comunale e quelle che risultino in contrasto con la normativa vigente in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico.

ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Sono competenza del comune, come previsto all'art.6 della Legge 447/95:
2. la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Allegato alla D.G.R. VII/9776 – “Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale”
3. il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)
4. l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art.7 della Legge 447/95
5. il controllo, secondo le modalità, di cui all'art.4, comma 1, lettera d) della Legge 447/95, del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive
6. l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico
7. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;



8. i controlli sull'osservanza:
- . delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - . della disciplina stabilita dall'art.8, comma 6 della Legge 447/95 relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - . della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 447/95;
 - . della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di valutazione previsionale di impatto e clima acustico come definiti all'art.8 della Legge 447/95;
9. l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art.2, comma 3 della Legge 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

ART. 5 - DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti Norme Tecniche di Attuazione si definisce:

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana. Deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 195/2006, salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore ai locali in cui si svolgono le attività produttive

Ambiente di lavoro: E' un ambiente confinato in cui operano uno o più lavoratori subordinati, alle dipendenze sotto l'altrui direzione, anche al solo scopo di apprendere un'arte, un mestiere od una professione. Sono equiparati a lavoratori subordinati i soci di enti cooperativi, anche di fatto, e gli allievi di istituti di istruzione o laboratori-scuola.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le alte installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative



Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgente fissa

Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e di rumore residuo.

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95.

Valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Livello di pressione sonora: valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro espresso mediante la scala logaritmica dei decibel (dB); tale valore è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \frac{p^2(t)}{p_0^2} \quad [\text{dB}]$$

dove:

$p(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora

p_0 è la pressione di riferimento (20 μPa in condizioni standard)



Livello continuo equivalente di pressione sonora $L_{eq,T}$ [dB] (o L_{eq} [dB]): livello energetico medio del rumore nell'intervallo di tempo T considerato; è definito dalla seguente relazione:

$$L_{eq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int \frac{p^2(t)}{p_0^2} dt \right] \quad [\text{dB}]$$

dove:

$p(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora

p_0 è la pressione di riferimento (20 μPa in condizioni standard)

T è l'intervallo di tempo di integrazione

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' $L_{Aeq,T}$ [dB] (o L_{Aeq} [dB] o L_{eq} [dB(A)]): livello energetico medio del rumore ponderato in curva A nell'intervallo di tempo T considerato; è definito dalla seguente relazione:

$$L_{eq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \quad [\text{dB(A)}]$$

dove:

$p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC 651)

p_0 è la pressione di riferimento (20 μPa in condizioni standard)

T è l'intervallo di tempo di integrazione

Livello percentile L_N [dB o dB(A)]: livello di pressione sonora che è superato per l'N per cento del tempo di misura, espresso in dB (ad esempio il livello L_{90} rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90% del tempo di misura). Può essere riferito a livelli non ponderati (in tal caso l'unità di misura è il dB) oppure a livelli ponderati secondo la curva A (in tal caso l'unità di misura è il dB(A)).

Livello di valutazione del rumore aeroportuale LVA [dB(A)]: parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'Allegato A del D.M. Del 31 ottobre 1997

Livello di rumore residuo L_r [dB(A)]: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti

Livello di rumore ambientale L_a [dB(A)]: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo; il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti



Livello differenziale di rumore: differenza aritmetica tra il livello di rumore ambientale L_a e quello residuo L_r

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano presenti eventi sonori aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'evento è ripetitivo, ovvero quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno
- b) la differenza tra L_{AImax} (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "impulse") ed L_{ASmax} (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "slow") è superiore a 6 dB(A)
- c) la durata dell'evento a -10 dB(A) dal valore di L_{AFmax} (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "fast") è inferiore a 1 s

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti il cui livello minimo di una banda misurato con costante di tempo "fast" supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB; l'analisi spettrale viene effettuata per bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz; la componente tonale viene penalizzata, ai sensi del D.M. del 16 marzo 1998, se questa tocca un'isofonica (norma ISO 226) uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro

Rumore con componenti tonali in bassa frequenza: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti tonali nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200Hz

Tempo di riferimento T_r : parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il tempo di riferimento diurno e notturno; il tempo di riferimento diurno è compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno è compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00

Tempo di osservazione T_o : periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare

Tempo di misura T_m : periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale viene eseguita la misura dei fenomeni acustici che si intendono valutare



ART. 6 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Piano di classificazione Acustica è stato elaborato in conformità con le disposizioni della D.G.R. Lombardia 12 luglio 2002 n. 7/9776 "Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale" in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Legge quadro

- . Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- . D.P.R. 19/10/2011 n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31/05/2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n.122"
- . Legge 09/08/2013, n.98 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
- . D.M. 15/04/2019, n.105 "Disciplina dei contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune ai sensi dell'art.7, comma 5 della legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/1995, come modificato dall'art.11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.42/2017, e in attuazione dell'art.27, comma 2, del medesimo decreto legislativo"

Limiti massimi di esposizione al rumore

- . D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

Valori limite delle sorgenti sonore

- . D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico

- . D.M. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico"

Rumore da traffico ferroviario

- . D.P.R. 18/11/1998 n.459 "Regolamento recante norme in esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

Rumore aeroportuale

- . D.M. 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- . D.P.R. 11/12/97, n.496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"



- . D.M. 20/5/99 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"
- . D.P.R. 09/11/99 n.476 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni"
- . D.M. 03/12/99 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"

Infrastrutture stradali

- . D.M. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
- . D.M. 23/11/01 "Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, in GU n. 288 del 12/12/01."
- . DPR 30/03/04 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"

Recepimenti direttive Europee

- . Decreto Legislativo 19/08/2005, n.194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"
- . Decreto Legislativo 17/01/2015, n.13 "Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari"

Macchine destinate a lavorare all'aperto

- . Decreto Legislativo 04/09/02, n.262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"
- . D.M. 04/10/11 "Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto – Criteri per gli accertamenti di carattere tecnico"
- . D.M. 20/02/20 "Regolamento che modifica l'allegato II del D.L. 4 settembre 2002, n.262 sul rumore ambientale delle macchine destinate a funzionare all'aperto"



Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

- . D.P.C.M. 18/9/1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- . D.P.C.M. 19/12/1997 "Proroga dei termini per l'acquisizione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997"
- . D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

Attività motoristiche

- . D.P.R. 03/04/2001, n.304 "Disciplina delle emissioni sonore di attività motoristiche – Attuativo dell'art.11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n.447"

Impianti a ciclo continuo

- . D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

Requisiti acustici passivi degli edifici

- . D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

Tecnico competente in acustica

- . D.P.C.M. 31/3/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- . D.L. 17/02/17, n.42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art.19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30 ottobre 2014, n.161"

La normativa Regionale

- . Legge Regionale 13/08/01, n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico".
- . D.G.R. 16/11/01 n.7/6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2."
- . D.G.R. 08/03/02, n.VII-8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".



- . D.G.R. 02/07/02, n.VII/9776 “Criteri tecnici di dettaglio per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale”
- . D.G.R. 13/12/02, n.VII/11582 “Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del Comune”.
- . Comunicato Regionale 18/04/17, n.65 “Indicazioni per la presentazione a Regione Lombardia delle istanze per Tecnico Competente in Acustica conseguenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017”
- . Comunicato Regionale 06/05/20, n.44 “D.Lgs. 194/2005 e direttiva 2002/49/CE. Adempimenti di notifica ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 194/2005. Modalità operative di adempimento e di riscontro alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 0030744.30-04-2020”
- . Legge Regionale 21/05/20, n.11 “Legge di semplificazione 2020”

La normativa Europea

- . Direttiva 1996/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
- . Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
- . Direttiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002 che istituisce norme e procedure per l’inserimento di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’unione
- . Direttiva 2014/38/UE della Commissione Europea del 10 marzo 2014 “Inquinamento acustico – Modifica dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE”
- . Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio UE 598/2014/UE “Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’unione – Abrogazione direttiva 2002/30/CE”
- . Direttiva 2015/996/UE del 19 maggio 2015 “Metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”
- . Direttiva delegata 2020/367/UE del 4 marzo 2020 “Metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale – Modifica allegato III, direttiva 2002/49/CE”



CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CLASSI ACUSTICHE

1. Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 prevede la classificazione del territorio comunale in zone di sei classi, così definite:

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti abitativi.

2. La classificazione acustica del territorio comunale è riportata in forma grafica nelle tavole che costituiscono parte integrante del presente documento e del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Mediglia.



3. In caso di dubbi interpretativi si deve far riferimento al contenuto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano di Governo del Territorio.
4. Per le cartografie si utilizza la seguente legenda:

Tabella 1. Legenda della cartografia

Classe Acustica	Colore
Classe I	Grigio
Classe II	Verde
Classe III	Giallo
Classe IV	Arancio
Classe V	Rosso
Classe VI	Blu

5. Come previsto dalla Linee Guida della Regione Lombardia in materia di classificazione acustica, nell'attribuzione delle classi acustiche, si è seguito il principio secondo il quale si debbano evitare che aree omogenee adiacenti (anche tra comuni confinanti) siano classificati secondo aree i cui limiti differiscano di più di 5 dB(A). Al fine di rispettare tale criterio, ove necessario, si sono individuate fasce di transizione che consentano il passaggio graduale da una classe all'altra.
6. In applicazione del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, distinti per tempo di riferimento (diurno e notturno).



ART. 8 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE SONORA

1. I valori di emissione sono definiti come il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora fissa o mobile misurati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.

Tabella 2. Valori limite di emissione sonora (Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturmo
Classe I - Aree particolarmente protette	45 dBA	35 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	50 dBA	40 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	55 dBA	45 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60 dBA	50 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65 dBA	55 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65 dBA	65 dBA

ART. 9 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE SONORA

1. I valori limite assoluti di immissione sonora indicano il valore massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno dall'insieme delle sorgenti sonore presenti misurati nei pressi dei recettori.

Tabella 3. Valori limite di immissione sonora (Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturmo
Classe I - Aree particolarmente protette	50 dBA	40 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	55 dBA	45 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	60 dBA	50 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	65 dBA	55 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70 dBA	60 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dBA	70 dBA

**ART. 10 - VALORI DI ATTENZIONE**

1. I valori di attenzione indicano livelli di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Tali valori sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" e sono riferiti ad un'ora o all'intero periodo di riferimento.

Tabella 4. Valori di attenzione (Art.6 del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Riferiti al T _r		Riferiti ad un'ora	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I - Aree particolarmente protette	50 dBA	40 dBA	60 dBA	45 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	55 dBA	45 dBA	65 dBA	50 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	60 dBA	50 dBA	70 dBA	55 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	65 dBA	55 dBA	75 dBA	60 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70 dBA	60 dBA	80 dBA	65 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dBA	70 dBA	80 dBA	75 dBA

2. I piani di risanamento devono essere attuati laddove si verificano superamenti dei suddetti limiti (sia riferito ad un'ora sia riferito all'intero periodo di riferimento) con l'eccezione delle aree esclusivamente industriali dove è necessario il superamento del valore di attenzione sull'intero periodo di riferimento.
3. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.



ART. 11 - VALORI DI QUALITÀ

1. Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili.

Tabella 5. Valori di qualità (Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturmo
Classe I - Aree particolarmente protette	47 dBA	37 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	52 dBA	42 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	57 dBA	47 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	62 dBA	52 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	67 dBA	57 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dBA	70 dBA

ART. 12 - IL CRITERIO DIFFERENZIALE

1. Il criterio differenziale è un parametro di valutazione, che si applica alle zone non esclusivamente industriali e che si basa sulla differenza di livello tra il "rumore ambientale" e il "rumore residuo".
2. Il "rumore ambientale" viene definito come il livello equivalente di pressione acustica ponderato con la curva A del rumore presente nell'ambiente con la sovrapposizione del rumore relativo all'emissione delle sorgenti disturbanti specifiche.
3. Le misure sono eseguite esclusivamente all'interno di ambienti abitativi a finestre aperte o chiuse a seconda di quale sia la situazione maggiormente disturbante.
4. Con "rumore residuo" si intende, invece, il livello equivalente di pressione acustica ponderato con la curva A presente senza che siano in funzione le sorgenti disturbanti specifiche.
5. Il criterio differenziale non si applica nei casi seguenti:
 - . se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
 - . se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno;
 - . nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (Classe VI);



- . alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
 - . alla rumorosità prodotta dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile
 - . alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - . alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
 - . alla rumorosità prodotta da impianti a ciclo produttivo continuo se esistenti a prima dell'entrata in vigore del D.M. del 11 dicembre 1996 e a condizione che rispettino i limiti assoluti di immissione.
6. Non si dovrà tenere conto di eventi eccezionali in corrispondenza del luogo disturbato.
7. Le differenze ammesse tra il livello del "rumore ambientale" e quello del "rumore residuo" misurati nello stesso modo non devono superare 5 dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno.
8. La misura deve essere eseguita nel "tempo di osservazione" del fenomeno acustico.
9. Con il termine "tempo di osservazione" viene inteso il periodo, compreso entro uno dei tempi di riferimento (diurno e notturno), durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.
10. Nella misura del "rumore ambientale" ci si dovrà basare su un tempo significativo ai fini della determinazione del livello equivalente e comunque la misura dovrà essere eseguita nel periodo di massimo disturbo.

**ART. 13 - IL DECRETO SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI**

1. Il D.P.R. del 30 marzo 2004, n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”* istituisce, sia per le strade di nuova realizzazione che per quelle esistenti, delle fasce di pertinenza e dei limiti acustici, differenziate in base alle caratteristiche dell’infrastruttura stessa.
2. Nella tabella seguente che è la Tabella 1 dell’Allegato 1 del Decreto succitato si riportano i valori relativi alle infrastrutture stradali di nuova realizzazione.

Tabella 6. Limiti acustici e fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di nuova realizzazione

Tipo di strada (codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, Ospedali, Case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B – Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – Extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97, e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane così prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a), della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95.			
F - Locale		30				



3. Nella tabella seguente (Tabella 2 dell'Allegato 1 del Decreto succitato) si riportano i valori relativi alle infrastrutture stradali esistenti.

Tabella 7. Limiti acustici e fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti

Tipo di strada (codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, Ospedali, Case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – Urbana di scorrimento	Da (Strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97, e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane così prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95.			
F - Locale		30				

4. L'art.2, comma 4 del D.P.R. 30 marzo 2004, n.142, esclude ogni tipo di infrastruttura stradale dalla valutazione dei limiti acustici relativi all'emissione sonora, e dalla valutazione dei valori di attenzione e di qualità.
5. L'art.4, comma 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 esclude inoltre che le emissioni sonore delle infrastrutture stradali siano soggette a valutazione del criterio differenziale.



ART. 14 - IL DECRETO SULLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

1. L'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario è normato dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 *“Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”*.
2. Il DPR sopra citato prevede, all’art. 3, l’istituzione di fasce di pertinenza acustica all’interno delle quali vigono i limiti relativi alla sola infrastruttura ferroviaria.
3. L'estensione delle fasce di rispetto è attribuita secondo la velocità di progetto dei convogli transitanti:
 - a) *infrastrutture ferroviarie con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h*: fascia di 250m suddivisa in **Fascia A** (dal centro del binario ferroviario più esterno fino ad una distanza di 150 m) e **Fascia B** (dai 150 m ai 250 m);
 - b) *infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità superiore ai 200 Km/h*: fascia di 250m dal centro del binario ferroviario più esterno. In presenza di recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, tale fascia può essere estesa fino a 500m.
4. I limiti vigenti all’interno delle fasce di rispetto per infrastrutture ferroviarie, esistenti e di nuova realizzazione, con velocità di progetto inferiori a 200 Km/h sono (Art. 5):
 - a) 50 dB(A) L_{Eq} diurno e 40 dB(A) L_{Eq} notturno per scuole, case di cura e ospedali; per le scuole vale solo il limite diurno;
 - b) 70 dB(A) L_{Eq} diurno e 60 dB(A) L_{Eq} notturno per gli altri ricettori all’interno della **Fascia A**;
 - c) 65 dB(A) L_{Eq} diurno e 55 dB(A) L_{Eq} notturno per gli altri ricettori all’interno della **Fascia B**.
5. I limiti vigenti all’interno delle fasce di rispetto per infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiori a 200 Km/h sono (Art. 4):
 - a) 50 dB(A) L_{Eq} diurno e 40 dB(A) L_{Eq} notturno per scuole, case di cura e ospedali; per le scuole vale solo il limite diurno;
 - b) 65 dB(A) L_{Eq} diurno e 55 dB(A) L_{Eq} notturno per gli altri ricettori all’interno della **fascia di pertinenza**.



CAPO III - IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

ART. 15 - REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Il Piano di Risanamento Acustico Comunale viene predisposto nel caso in cui siano verificati dei superamenti dei valori di attenzione di cui all'art.2, comma 1, lettera g) della Legge 447/95, nonché nel caso si verifichino accostamenti di aree non omogenee che presentino valori di qualità che differiscono tra loro in misura superiore a 5 dB(A). Tale criterio è valido anche rispetto ad aree di comuni confinanti.
2. Il Piano di Risanamento Acustico Comunale è sviluppato assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

ART. 16 - CONTENUTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Il Piano di Risanamento Acustico Comunale deve contenere:
 - a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, individuate ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95;
 - b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
 - d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - e) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

ART. 17 - APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Il piano di risanamento acustico comunale viene adottato dal Consiglio Comunale entro 30 mesi a far data dall'emanazione della D.G.R. 9776/2002.
2. Il piano di risanamento acustico comunale è inviato alla Provincia e alla Regione entro 30 giorni dalla sua adozione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'art.11 della L.R. 13/01. Può essere richiesto il parere della sede ARPA competente per il territorio a titolo consultivo; tale parere, tuttavia, non è obbligatorio né vincolante.
3. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico comunale dell'avvenuta pubblicazione invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.
4. Il piano di risanamento acustico comunale viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e diventa esecutivo alla data di esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.



CAPO IV - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

ART. 18 - NORME GENERALI

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con il Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, sono vietati nuovi insediamenti industriali e artigianali o comunque produttivi all'interno delle Classi I e delle aree agricole.
2. All'interno delle Classi II, sono ammessi nuovi insediamenti produttivi o artigianali solo nel caso presentino un numero di dipendenti non superiore alle 3 unità e non prevedano l'utilizzo di impianti esterni (ad esempio unità di trattamento aria, gruppi frigoriferi, compressori, espulsioni di aspiratori, ecc), cicli tecnologici o producano un traffico indotto, tali da determinare potenziali superamenti dei limiti acustici.
3. Il Comune favorisce e promuove la delocalizzazione degli insediamenti produttivi attualmente presenti all'interno delle Classi I e II verso aree del proprio territorio appositamente identificate (Classi IV, V e VI).

ART. 19 - IMPIANTI A CICLO CONTINUO

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III delle presenti N.T.A., non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nel capitolo 2 delle presenti N.T.A.
2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione delle presenti N.T.A., vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso in cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VI.
3. Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per l'esercizio delle attività obbligate alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva di cui all'articolo 19 della legge 241/90 e s.m.i.

ART. 20 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti previsti dalla



Classificazione Acustica del territorio comunale hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione.

2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale. Esso viene indirizzato al Comune che provvede, entro 90 gg, alla verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri della D.G.R. 16 novembre 2001, n.6906 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.
3. Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'elenco nazionale previsto dalla legge (ENTECA).

ART. 21 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n.6906; in particolare dovranno contenere almeno:
 - . dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
 - . la tipologia di attività;
 - . la zona di appartenenza secondo la Classificazione Acustica del Territorio Comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PGT;
 - . il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
 - . la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
 - . la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
 - . le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
 - . i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
 - . le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
 - . le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
 - . i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale.
2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici, previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei



punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

ART. 22 - TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano.
2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione comunale.
3. L'inadempienza ad ottemperare agli obblighi di legge relativamente all'esecuzione del piano di risanamento acustico comporta l'applicazione della norma di cui al Capo X delle presenti norme tecniche.



CAPO V - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 23 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Ai sensi dell'art.8, comma 1 della Legge 447/95, sono soggetti alla presentazione obbligatoria di documentazione di impatto acustico tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art.6 Legge 8 luglio 1986, n.349.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95 e dell'art.5 della Legge Regionale 13/01, è fatto obbligo di produrre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), secondo la classificazione prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. Le domande di rilascio di idoneo titolo edilizio o i provvedimenti comunali che abilitino all'utilizzo di immobili per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono essere corredati da adeguata documentazione di impatto acustico.
4. La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'art.2 della Legge 447/95, riconosciuto secondo le indicazioni del Capo VI della Legge 17 febbraio 2017, n.42 e iscritto a ENTECA (Elenco Nazionale TECnici Competenti in Acustica).
5. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 3 del presente Capo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite acustici, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
6. La documentazione tecnica dei progetti dei Piani Attuativi relativi alle opere di cui all'art.23, commi 1 e 2 del presente regolamento dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni:
 - a) localizzazione cartografica dell'area di progetto con individuazione della sua classificazione acustica e di quella delle aree limitrofe;



- b) individuazione dei recettori esterni esistenti;
 - c) descrizione del ciclo produttivo o attività del sito di progetto;
 - d) orario di funzionamento o apertura del sito di progetto;
 - e) descrizione delle future sorgenti sonore previste dal progetto e del loro effetto acustico sulle aree circostanti;
 - f) stima del traffico indotto dal progetto e dei suoi effetti sulle infrastrutture stradali esistenti;
 - g) descrizione degli interventi e delle soluzioni progettuali o organizzative volte alla mitigazione delle emissioni sonore di progetto nei confronti dei recettori esistenti.
7. I progetti dei Piani Attuativi relativi alle opere di cui all'art.23, commi 1 e 2 del presente regolamento che prevedano la realizzazione, la modifica e/o il potenziamento di infrastrutture stradali dovranno essere corredate da specifica documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico di tali opere.
8. La documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico di cui all'art.23, comma 8 del presente regolamento dovrà essere aggiornata in sede di richiesta di permesso di costruire o relativo titolo edilizio in base al progetto esecutivo presentato.
9. Ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227, sono escluse dall'obbligo di presentare documentazione di impatto acustico le attività considerate a bassa rumorosità.

ART. 24 - ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Il DPR 19 ottobre 2011, n.227, all'articolo 4, comma 1, esclude dall'obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico le attività a bassa rumorosità indicate al successivo comma 2 del presente articolo, ad esclusione di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione di sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
2. Le attività a bassa rumorosità escluse dall'obbligo di presentare la valutazione previsionale di impatto acustico sono:
- . attività alberghiera;
 - . attività agro-turistica;
 - . attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar);



- . attività ricreative;
- . attività turistica;
- . attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco;
- . attività culturale;
- . attività operanti nel settore dello spettacolo;
- . palestre;
- . stabilimenti balneari;
- . agenzie di viaggio;
- . sale da gioco;
- . attività di supporto alle imprese;
- . call center;
- . attività di intermediazione monetaria;
- . attività di intermediazione finanziaria;
- . attività di intermediazione immobiliare;
- . attività di intermediazione assicurativa;
- . attività di informatica – software;
- . attività di informatica – house;
- . attività di informatica – internet point;
- . attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere);
- . Istituti di bellezza;
- . estetica;
- . centro massaggi e solarium;
- . piercing e tatuaggi;
- . laboratori veterinari;
- . studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca;
- . ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50 purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;
- . lavanderie e stirerie;
- . attività di vendita al dettaglio di generi vari;



- . laboratori artigianali per la produzione di dolciumi;
- . laboratori artigianali per la produzione di gelati;
- . laboratori artigianali per la produzione di pane;
- . laboratori artigianali per la produzione di biscotti;
- . laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari;
- . macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
- . laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio;
- . laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
- . esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
- . liuteria;
- . laboratori di restauro artistico;
- . riparazione di beni di consumo;
- . ottici;
- . fotografi;
- . grafici.



ART. 25 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una documentazione previsionale di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 8, comma 2 della Legge 447/95.
2. La documentazione di previsione di clima acustico deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'art.2 della Legge 447/95, riconosciuto secondo le indicazioni del Capo VI della Legge 17 febbraio 2017, n.42 e iscritto a ENTECA (Elenco Nazionale TECnici Competenti in Acustica).
3. I progetti dei Piani Attuativi relativi alle opere di cui all'art.25, comma 1 del presente regolamento dovranno essere corredate da specifica documentazione di valutazione previsionale del clima acustico.
4. La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art.25, comma 3 del presente regolamento dovrà essere aggiornata in sede di richiesta di permesso di costruire o relativo titolo edilizio in base al progetto esecutivo presentato.



CAPO VI - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ART. 26 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 è lo strumento attuativo previsto dalla Legge 447/95 (articolo 3, comma 1, lettera e)) in materia di protezione acustica passiva degli edifici. In esso si esplicitano i valori limite dei seguenti parametri:
 - . l'isolamento acustico delle facciate ($D_{2m,nT}$);
 - . il potere fonoisolante delle partizioni orizzontali e verticali tra unità immobiliari differenti (R_w);
 - . l'indice del rumore di calpestio (L_n);
 - . la rumorosità prodotta da impianti a funzionamento continuo (L_{Aeq});
 - . la rumorosità prodotta da impianti a funzionamento discontinuo (L_{ASmax}).
2. Gli interventi soggetti a richiesta di valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici sono esplicitati all'articolo 7 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13:
 - a) I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
 - b) I progetti relativi a nuove costruzioni [...] devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.
 - c) Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

ART. 27 - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

1. Gli ambienti soggetti a verifica obbligatoria dei requisiti acustici passivi degli edifici sono suddivisi secondo le categorie definite alla Tabella A dell'Allegato A al D.P.C.M. 5/12/1997:
 - . **Categoria A:** edifici adibiti a residenza ed assimilabili;
 - . **Categoria B:** edifici adibiti ad uffici ed assimilabili;
 - . **Categoria C:** edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili;



- . **Categoria D:** edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
 - . **Categoria E:** edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
 - . **Categoria F:** edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili;
 - . **Categoria G:** edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili.
2. Per le diverse categorie di ambiente abitativo sopra riportate valgono, per i diversi parametri, i limiti riportati nella tabella seguente (Tabella B, Allegato A al D.P.C.M. 5/12/1997):

Tabella 8. Valori dei parametri dei requisiti acustici passivi degli edifici

Categoria	R_w	$D_{2m,nT}$	L_n	L_{ASmax}	L_{Aeq}
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

ART. 28 - AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI

1. Con la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) per gli edifici adibiti a:
- a) residenze o assimilabili;
 - b) uffici e assimilabili;
 - c) alberghi e pensioni o assimilabili;
 - d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;
- si garantisce il rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
2. Il rispetto, in opera, dei valori limite di cui al comma 1 dovranno essere dimostrati mediante un'attestazione specifica a firma di tecnico competente in acustica come previsto all'Allegato 6, punto 4. della Modulistica Edilizia Unificata e Standardizzata approvata dalla D.G. Territorio e Protezione Civile della Lombardia con D.d.s. 19 febbraio 2020, n.2018.



3. Nel caso che l'attestazione di cui al comma 2 sia resa in forma di relazione tecnica mediante valutazione strumentale (collaudo) questa dovrà essere redatta da tecnico competente in acustica secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e le normative tecniche UNI EN ISO serie 16283 e 717 o successive modifiche o sostituzioni.

ART. 29 - EDILIZIA PUBBLICA

1. I progetti sottoposti ad appalto da parte della pubblica amministrazione devono garantire il rispetto del paragrafo 2.4.11 *Comfort Acustico* del D.M. 23 giugno 2022 relativo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
2. I valori dei requisiti acustici passivi dell'edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe II della norma UNI 11367.
3. Gli ospedali e le case di cura devono soddisfare il livello di "prestazione superiore" riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A della norma 11367 sotto riportato.

Tabella 9. Prospetto A.1 Appendice A della norma UNI 11367

Parametro	Prestazione di base	Prestazione superiore
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di facciata, $D_{2m,nT,w}$ [dB]	38	43
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari, R'_w [dB]	50	56
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari, L'_{nw} [dB]	63	53
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, L_{ic} in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	32	28
Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo, L_{id} in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	39	34
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, $D_{nT,w}$ [dB]	50	55
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, $D_{nT,w}$ [dB]	45	50
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, L'_{nw} [dB]	63	53



4. Sempre nel caso di ospedali e case di cura devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’appendice B alla norma UNI 11367 sotto riportato.

Tabella 10. Prospetto B.1 Appendice B della norma UNI 11367

Livello prestazionale	Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o collettivo collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi $D_{nT,w}$ [dB]	
	Ospedali e scuole	Altre destinazioni d’uso
Prestazione ottima	≥ 34	≥ 40
Prestazione buona	≥ 30	≥ 36
Prestazione di base	≥ 27	≥ 32
Prestazione modesta	≥ 23	≥ 28

5. Le scuole soddisfano almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e comfort acustico interno indicati nella norma UNI 11532-2.
6. Gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, rispettano i valori indicati nell’appendice C della norma UNI 11367.
7. Nel caso di interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni sopra indicate se l’intervento riguarda la ristrutturazione totale degli elementi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e contermini, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti.
8. Per gli altri interventi su edifici esistenti va assicurato il miglioramento dei requisiti acustici preesistenti. Detto miglioramento non è richiesto quando l’elemento tecnico rispetti le prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti.
9. La sussistenza dei suddetti casi di non applicabilità della prescrizione al miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti deve essere dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica di cui all’art.2, comma 6 della Legge 447/95.
10. Anche nei casi nei quali non è possibile apportare un miglioramento, va sempre garantito e assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti all’intervento.



11. I descrittori acustici da utilizzare sono:

- . quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari;
- . almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11352.

ART. 30 - VERIFICA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. I professionisti incaricati devono dare evidenza del rispetto dei requisiti, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, consegnando rispettivamente un progetto acustico e una relazione di collaudo redatta tramite misure acustiche in opera, ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444 e UNI 11532 o norme equivalenti che attestino il raggiungimento della classe acustica richiesta.
2. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità ai criteri ambientali minimi può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio.
3. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della ulteriore documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione edilizia sostenibile perseguita, fermo restando l'esecuzione del collaudo.



CAPO VII - LUOGHI PUBBLICI E DI INTRATTENIMENTO DANZANTE

ART. 31 - REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE

1. Il D.P.C.M. del 16 aprile 1999, n.215 è lo strumento attuativo previsto dalla Legge 447/95 (articolo 3, comma 1, lettera h)) in materia di determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso sia all'aperto.
2. Il gestore di uno dei luoghi sopra elencati verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti secondo le modalità indicate dal decreto. Tali controlli devono essere effettuati anche a seguito di ogni modifica e/o riparazione dell'impianto stesso.
3. I controlli e le verifiche devono essere eseguiti da un tecnico competente in acustica ambientale che rilascia la relativa relazione tecnica da allegare alla dichiarazione sostitutiva redatta dal gestore del locale o dall'utilizzatore autonomo degli impianti.
4. Le disposizioni di questo decreto non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi.



CAPO VIII - AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

ART. 32 - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA

1. Rientrano nella definizione di attività temporanee tutte le attività che si esauriscono in un determinato periodo di tempo o che sono legate ad ubicazioni variabili.

ART. 33 - ATTIVITÀ SOGGETTE

1. Sono sottoposte a obbligo di preventiva comunicazione le attività temporanee che durante il proprio esercizio comportino l'utilizzo di impianti o macchinari rumorosi o che possano determinare una modifica del clima acustico di una determinata zona.
2. Un elenco non esaustivo di attività a carattere temporaneo è quello riportato di seguito:
 - a) cantieri edili, stradali ed assimilabili¹;
 - b) manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
 - c) feste popolari, patronali, politiche e sagre effettuate all'aperto;
 - d) luna park itineranti e circhi;
 - e) manifestazioni politiche, religiose e culturali effettuate all'aperto;
 - f) concerti di musica all'aperto;
 - g) piano bar all'aperto connesso all'esercizio pubblico con esclusione delle attività stagionali;
 - h) diffusione di musica all'esterno degli esercizi pubblici ad esclusione delle attività stagionali;
 - i) mercati e vendite ambulanti;
 - j) proiezioni organizzate all'esterno;
 - k) spettacoli pirotecnici;
 - l) utilizzo di macchine agricole;
 - m) Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli.
3. Le Linee Guida della Regione Lombardia prevedono che sia possibile localizzare adeguate aree destinate a manifestazioni pubbliche a carattere temporaneo. La necessità di effettuare tale individuazione vale solo per i Comuni che intendono

¹ Sono esclusi dalla presentazione di richiesta di autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 5gg lavorativi operanti nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 19:00 e le cui immissioni sonore in facciata ai recettori esposti non superino i 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora, e cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc) per il pronto intervento su suolo pubblico, limitatamente al periodo necessario all'intervento d'urgenza.



caratterizzare aree nelle quali si svolgano in più occasioni durante l'anno attività a carattere temporaneo.

4. Per le singole attività da svolgersi in tali aree può essere concessa l'autorizzazione comunale di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore come previsto dalla L. 447/95, articolo 6, comma 1, lettera h). Non essendo tuttavia sufficiente ai fini del controllo dell'inquinamento acustico, per tali aree e per i ricettori delle aree confinanti, il meccanismo delle deroghe, occorre comunque prevedere una disciplina a carattere generale da inserire nella regolamentazione comunale che qualifichi tale area e gli impianti/strutture in essa presenti, come "Area destinata a spettacoli a carattere temporaneo". Non deve essere individuata una classe acustica speciale per tale area che invece può e deve essere inserita in una delle zone limitrofe o comunque in una delle classi comprese tra la III e la VI. Nel caso in cui nell'area interessata e presso i ricettori confinanti si dovessero rilevare immissioni sonore significative in periodo notturno, anche se occasionalmente, la classe scelta non dovrà essere inferiore alla classe IV.
5. L'individuazione di queste aree è effettuata tenendo conto delle destinazioni d'uso delle aree e dei ricettori più vicini in modo tale che per tali postazioni vi sia, di norma, un agevole rispetto dei limiti di immissione e, ove possibile, una modalità di gestione che comporti un ridotto disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto).
6. Il Comune organizza e regola la gestione di queste aree ed il rilascio delle autorizzazioni, in deroga ai limiti, concesse nel corso dell'anno per lo svolgimento delle attività in esse previste in modo da garantire la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica: le autorizzazioni in deroga, per le singole attività temporanee svolte nel sito, che permettono il superamento dei limiti stabiliti dalla normativa statale devono comunque tener conto delle destinazioni urbanistiche e della classificazione acustica delle aree prospicienti.
7. Le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo possono essere individuate anche in prossimità di ospedali, case di cura, scuole a condizione che la durata dell'evento sia compatibile con la funzione di prossimità e che venga effettuata la verifica delle condizioni per rendere compatibili la destinazione dell'area con le esigenze di protezione acustica delle aree prospicienti.
8. Sono previste due procedure per la gestione delle richieste di svolgimento di attività temporanea:
 - a) per attività temporanee che si prevede rispettino valori e orari limite riportati in tabella 11 (art. 34) non è prevista la produzione di valutazione previsionale di impatto acustico; l'iter per la richiesta e relativa approvazione viene descritto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 34
 - b) per attività temporanee in deroga a limiti e/o orari riportati in tabella 11 (art. 34) è richiesta la produzione di valutazione previsionale di impatto acustico; l'iter per la richiesta e relativa approvazione viene descritto dall'art. 35



ART. 34 - AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

1. L'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995, n.447 assegna al Comune la competenza per *“l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate al comune stesso”*.
2. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione e di rispettare sia gli orari, sia i limiti massimi di immissione, riportati in tabella 11, concessi per le attività temporanee.
3. L'ufficio comunale competente esamina le comunicazioni, inviate dall'interessato almeno 30gg prima dell'inizio dell'attività, nel rispetto delle procedure telematiche assunte dalla pubblica amministrazione; ne verifica la compatibilità, richiede le integrazioni eventualmente necessarie e in caso di incompatibilità esprime motivato diniego.
4. In mancanza di elementi ostativi, il Comune rilascia apposita autorizzazione.
5. Le attività temporanee non sono soggette al rispetto del limite differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
6. Per ogni sito in cui vengono svolti eventi di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo sono autorizzabili fino ad un massimo di 10 eventi entro l'anno solare.



Tabella 11. Limiti e orari per attività temporanee

Tipo di attività	Intervallo di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo in deroga
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	- nei giorni feriali: dalle 7:30 alle 19:00 - sabato: dalle 8:30 alle 13:00 - domenica escluso - cantieri stradali: domenica escluso	70 dB(A)	85 dB(A)
Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	- dalle 7:30 alle 21:30	70 dB(A)	Nessuna deroga
Feste popolari, oratori feriali, patronali, politiche e sagre effettuate all'aperto	- dalle 10:00 fino alle 23:30	70 dB(A)	85 dB(A)
Luna park itineranti e circhi	- dalla domenica al giovedì: dalle 16:00 alle 22:30 - venerdì e sabato: dalle 16:00 alle 23:30	Limiti della Classe V	Nessuna deroga
Manifestazioni politiche, religiose e culturali effettuate all'aperto	- dalle 7:00 alle 23:00	70 dB(A)	Nessuna deroga
Concerti di musica all'aperto	- dalla domenica al giovedì: dalle ore 16:00 fino alle 23:00 - venerdì e sabato: dalle 16:00 fino alle 24:00	75 dB(A)	85 dB(A)
Piano bar all'aperto connesso a pubblico esercizio	- dalla domenica al giovedì: dalle 16:00 fino alle 23:00 - venerdì e sabato: dalle 16:00 fino alle 24:00	Limiti della Classe V	Nessuna deroga
Diffusione di musica con altoparlanti all'esterno di pubblico esercizio	- dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 23:30	65 dB(A)	Nessuna deroga
Mercati e vendite ambulanti	- dalle 6:30 alle 19:00 (estivo) - dalle 6:30 alle 18:00 (invernale)	70 dB(A)	Nessuna deroga
Proiezioni organizzate all'aperto	- proiezioni fino alle 24:00 - proiezioni oltre le 24:00	70 dB(A) 67 dB(A)	Nessuna deroga
Spettacoli pirotecnici	- fine entro le 24.00 ²	70 dB(A)	85 dB(A)
Utilizzo di macchine agricole	- dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00	70 dB(A)	Nessuna deroga
Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli	- dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 22:30	70 dB(A)	Nessuna deroga

2 Fanno eccezione i fuochi d'artificio organizzati per il Capodanno



7. I valori riportati nella precedente tabella vanno intesi come limiti massimi di immissione da imporsi sul livello continuo equivalente valutato per fasce temporali di un'ora, rilevabile in prossimità dei recettori maggiormente esposti alle sue emissioni sonore.
8. I cantieri edili, stradali ed assimilabili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, alle disposizioni del D.L. 4 settembre 2002, n.262.
9. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune e quelli per manutenzione del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposti a comunicazione preventiva. La ditta appaltatrice deve fornire, prima dell'inizio dei lavori, le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di limitare le emissioni sonore ed evitare episodi di inquinamento acustico.
10. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua gas, etc...) oppure in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa, ai cantieri edili o stradali interessati, deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART. 35 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi previsti dalla tabella precedente deve essere presentata al Comune almeno 30 gg consecutivi prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza redatta in conformità ai modelli adottati dalla pubblica amministrazione e corredata da una relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale nella quale siano illustrate:
 - . i macchinari, le attrezzature, gli strumenti e gli impianti che si intendono utilizzare;
 - . le tipologie di sorgenti sonore presenti, la loro ubicazione e le loro caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, etc...;
 - . estratto di cartografia con evidenziata la zona interessata da attività temporanea, compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
 - . planimetria con dislocazione delle sorgenti sonore e dei confini dell'area di pertinenza, in scala adeguata;
 - . estratto di Piano di Classificazione Acustica dell'area interessata comprensiva della posizione dei recettori più vicini con indicazione dei limiti acustici assoluti di immissione ed emissione sonora vigenti;



- . gli orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
 - . gli orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
 - . la durata complessive dell'attività temporanea;
 - . i livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
 - . i livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere.
2. L'ufficio comunale preposto verifica l'esistenza di titolo abilitante a costruire nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si richiede autorizzazione non sia incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.
 3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 gg consecutivi dalla presentazione della domanda. In essa, gli uffici comunali, possono stabilire prescrizioni in merito a:
 - a) valori limite da rispettare;
 - b) orari e giorni entro cui effettuare l'attività;
 - c) precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili situazioni di disturbo acustico;
 - d) necessità per il titolare, gestore od organizzatore, di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore dell'attività;
 - e) modalità di informazione di cui al punto d).
 4. Per ogni sito in cui vengono svolti eventi di manifestazioni e spettacoli che non rispettano i valori limite per le sorgenti sonore sono autorizzabili in deroga fino ad un massimo di 10 eventi entro l'anno solare.
 5. Le richieste di deroga ai limiti acustici non devono essere corredate da valutazione di impatto acustico nei seguenti casi:
 - a) attività di manutenzione del verde
 - b) attività di pulizia strade e raccolta rifiuti
 - c) eventi di interesse nazionale o sovra nazionale



CAPO IX - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA

ART. 36 - COMPETENZE

1. Le attività di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi della LR n.16 del 14 agosto 1999 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA).
2. Sono di competenza del Comune i controlli previsti dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995 all'art.6, comma 1, punti d), f) e g):
 - . il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto di rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione di attività produttive;
 - . la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
 - . il controllo dell'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - . il controllo dell'osservanza della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - . il controllo dell'osservanza della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione acustica prodotta nell'ambito delle richieste di rilascio delle concessioni.

ART. 37 - PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI ESPOSTI

1. Le situazioni di disagio acustico riconducibili alla tipologia del contenzioso tra vicini: elettrodomestici ad alto volume, impiego di strumenti musicali, strepito degli animali domestici o da cortile, l'attività hobbistica, rumore di condizionatori o di altri impianti, ecc devono dirimersi per via legale in sede civile (articolo 844 C.C.).
2. Per quanto attiene alle lamentele di disturbo prodotto dalle infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie e aeroporti), il Comune raccoglie le lamentele provenienti dalla cittadinanza, individua il soggetto gestore dell'infrastruttura e, se lo ritiene necessario, si fa carico di richiedere (o eseguire, nel caso sia esso stesso gestore dell'infrastruttura in oggetto) una specifica valutazione strumentale delle emissioni sonore della stessa a firma di un tecnico competente in acustica.



3. Se la valutazione succitata indica la presenza di superamenti dei limiti acustici vigenti, il soggetto gestore dell'infrastruttura è obbligato, ai sensi del D.M. 29 novembre 2000 – “*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*”, a predisporre un piano di risanamento acustico dell'infrastruttura disturbante.
4. Qualora il disturbo provenga da attività produttive, commerciali o professionali, gli esposti di lamentela per disturbo da rumore devono essere presentati al Comune che potrà, se lo ritiene opportuno, richiedere l'intervento di ARPA per l'accertamento strumentale della sussistenza del disturbo lamentato.
5. L'esposto, da inviare al settore e ufficio preposto del comune secondo le modalità indicate dal Comune, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - . generalità del ricorrente;
 - . estremi per l'identificazione della ditta o attività disturbante;
 - . indicazioni sulla presumibile fonte del rumore (tipologia dell'impianto o del rumore, modalità e orari di presenza del disturbo, ecc);
 - . disponibilità all'accesso ai locali disturbati ai tecnici preposti.
6. L'ufficio preposto, ricevuto l'esposto ed accertato che si ravvedano le condizioni di legge, invia all'attività in oggetto potenzialmente responsabile del disagio acustico lamentato, comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui agli art. 7 e 8 della Legge 241/90.
7. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è redatta in conformità al disposto degli artt. 9 e 10 della legge 241/90.
8. Il Comune richiede all'ARPA di effettuare gli adeguati rilievi fonometrici volti a verificare le caratteristiche delle emissioni acustiche prodotte dagli impianti in questione e quindi l'eventuale superamento dei limiti. La richiesta di intervento viene inviata, per conoscenza al Comando di Polizia Locale.
9. L'ARPA mediante sopralluoghi e l'effettuazione delle relative operazioni di misura, verifica i livelli d'emissioni rumorose degli impianti potenzialmente causa del disturbo acustico. A conclusione del proprio intervento trasmette al Comune una relazione tecnica con indicazione dell'intervento svolto e delle misurazioni effettuate. Qualora ARPA evidenzi il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, procede al verbale di accertamento relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 10 della Legge quadro 447/95.
10. Contestualmente a quanto sopra riferito, l'ufficio preposto procede nell'istruzione dell'opportuno provvedimento ordinatorio nei confronti del trasgressore, invitandolo a attuare, nei tempi stabiliti, adeguate opere per ridurre le emissioni nei limiti di legge.
11. Sono previste deroghe finalizzate all'acquisizione, se necessario, delle eventuali autorizzazioni per l'esecuzione degli interventi programmati.



CAPO X - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ART. 38 - APPLICAZIONE DELLE ORDINANZE

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione totale o parziale di determinate attività, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95.



CAPO XI - SANZIONI

ART. 39 - OTTEMPERANZA DELLE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.650 del codice penale, ai sensi dell'art.10, comma 1 della Legge 447/95 come modificata dal D.Lgs. 42 del 17 febbraio 2017, la mancata ottemperanza ad un provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

ART. 40 - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE, DI EMISSIONE E DEL LIMITE DIFFERENZIALE

1. Ai sensi dell'art.10, comma 2 della Legge 447/95 come modificata dal D.Lgs. 42 del 17 febbraio 2017, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di immissione od emissione acustica e/o dei valori limite del criterio differenziale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
2. Ai sensi dell'art.10, comma 3 della Legge 447/95 come modificata dal D.Lgs. 42 del 17 febbraio 2017, la violazione dei regolamenti di esecuzione emanati dall'autorità competente e delle disposizioni dettate dal Comune in applicazione della succitata legge dello Stato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro.

ART. 41 - MANCATA COMUNICAZIONE DEL TERMINE DEI LAVORI DI BONIFICA ACUSTICA

1. Ai sensi dell'art.16 comma 1 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica è punita con la sanzione amministrativa di una somma da 258 euro a euro 516 euro.

ART. 42 - SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI

1. Chiunque provochi rumori molesti in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, per le attività temporanee di cui agli artt.33 e 34 delle presenti N.T.A., è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Locale.



**ART. 43 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA COMUNICAZIONE,
AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI**

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'art.33 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito ai sensi dell'art.40, comma 2 delle presenti N.T.A..

**ART. 44 - IMPIANTI ELETTRACUSTICI DI LOCALI PUBBLICI E DI INTRATTENIMENTO
DANZANTE**

1. I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso delle certificazioni di cui all'art.31, comma 2 redatte secondo le prescrizioni dell'art.31, comma 3, in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215, sono puniti ai sensi dell'art.38, comma 2.
2. I titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono inoltre puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/99.



CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti N.T.A. entrano in vigore all'approvazione del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'ARPA competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.
2. L'Amministrazione comunale assicura la diffusione del presente documento agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali e alla cittadinanza intera.

ART. 46 - AGGIORNAMENTO DELLE N.T.A.

1. Le presenti N.T.A. vengono aggiornate da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute. Qualsiasi prescrizione delle N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.